

Regolamento del Centro Studi Europe-China Cultural Heritage (ECCH)

Premesse:

Sono scopi e attività del Centro Studi “Europe-China Cultural Heritage” (d’ora in poi ECCH):

- a) Promuovere studi sui patrimoni culturali in una prospettiva antropologica, sinologica e storico-religiosa, con particolare riferimento all’Intangible and Tangible cultural Heritage in Cina e in Europa;
- b) Promuovere la collaborazione interdisciplinare in diversi ambiti del sapere che favorisca lo scambio di competenze teoriche e pratiche e il dibattito scientifico sul tema dei patrimoni culturali;
- c) Favorire lo scambio di informazioni e il confronto scientifico tra studiosi afferenti alle diverse Unità di ricerca, anche nel quadro di una collaborazione con altri Centri Universitari e Interuniversitari, Dipartimenti, fondazioni culturali, Enti di ricerca pubblici e privati;
- d) Definire “Laboratori di ricerca” su temi specifici;
- e) Divulgare i risultati scientifici raggiunti, attraverso gli strumenti di pubblicizzazione del Centro, quali un sito, articoli in riviste internazionali, monografie, volumi collettanei e una eventuale collana scientifica;
- f) Favorire lo scambio di studenti, ricercatori e professori dalla Cina all’Europa e dall’Europa alla Cina, in particolare tra le università direttamente coinvolte nel Centro e i loro rispettivi partner internazionali;
- g) Organizzare convegni internazionali di studio, seminari, incontri di formazione per giovani ricercatori e per insegnanti, *summer schools* per dottorandi e specializzandi.

Art. 1 Organizzazione dell’ECCH

Come indicato all’art. 1 dell’Accordo di collaborazione (d’ora in poi AC), l’ECCH viene costituito con la collaborazione tra l’Università degli Studi di Perugia e la Chongqing University of Arts and Sciences (RPC), già legate da Accordo Quadro di cooperazione Internazionale (siglato in data 15.09.2012 e rinnovato nel settembre 2017), che definiscono due Unità del Centro.

Ogni unità è costituita da almeno due membri e ha un coordinatore nominato a maggioranza semplice dai membri della stessa unità e dal Direttore del centro. Il Coordinatore di ogni Unità dell’ECCH deve essere un Docente strutturato nell’Università cui l’Unità del Centro fa parte.

Fanno parte del Centro il Dipartimento di Filosofia e Scienze sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia e il “Research Center of Intangible Cultural Heritage” e il “China-Europe Cultural Heritage Centre” della Chongqing University of Arts and Sciences.

Sono organi del Centro:

- a) Unità del centro;
- b) il Comitato Scientifico;
- b) il Consiglio del centro;
- c) il Direttore.

Art. 2 Sede del Centro e sedi decentrate:

La sede amministrativa dell’ECCH, a cui compete la gestione dell’attività amministrativa e contabile, è istituita presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia, Palazzo Florenzi, Piazza Ermini 06123 Perugia.

Il Centro potrà dotarsi di sedi decentrate secondo le proprie esigenze, necessità, opportunità.

Art. 3 Composizione, unità del Centro e adesione di nuovi membri

La composizione iniziale del Centro è costituita dai membri indicati nello stesso AC all’art. 1.

Ogni membro del Centro afferisce ad una Unità (che è un gruppo di lavoro costituito da almeno 2 membri). Le unità che compongono il Centro sono le due indicate all'art. 1 dell'AC e di cui all'art. 1 del presente Regolamento. Alle stesse unità, come previsto dall'art. 8 dell'AC, possono unirsi altre realtà, pubbliche o private, con le quali il Centro stabilisce un accordo o convenzione.

Possono quindi far parte dell'ECCH: professori, ricercatori, ricercatori a tempo determinato delle Università convenzionate che svolgono ricerca nei settori di interesse del centro e che prestano formale domanda al Consiglio del Centro chiamato a esprimere il proprio parere.

Possono altresì presentare richiesta di afferenza alle singole Unità – e dunque implicitamente al Centro – docenti di altre Università, ricercatori di istituti culturali pubblici e privati e studiosi di comprovate competenze: l'accoglimento di tali domande è di istanza dell'Unità interessata, e qualora quest'ultima esprima parere positivo, del Consiglio del Centro.

Ogni Unità nomina un proprio coordinatore entro un mese dalla istituzione della stessa Unità, che ha diritto di far parte del Consiglio (vedi art. 6 del AC). Il coordinatore iniziale di ogni unità è indicato nell'AC all'art. 1 e dura in carica 4 anni a partire dall'approvazione del presente Regolamento. Successivamente ogni unità procederà alla elezione del proprio coordinatore, che dura in carica per un quadriennio e non può essere rieletto per più di due volte consecutive.

La domanda di ammissione al Centro deve essere inviata al Consiglio dello stesso; la domanda di ammissione può essere redatta in carta semplice o come da modello (vedi Modello A allegato al Regolamento), e nella stessa domanda dovrà essere indicata l'Unità del Centro per la quale si intende chiedere l'afferenza. L'elenco dei membri del Centro è mantenuto aggiornato dal Consiglio del Centro che si avvale del diritto di pubblicazione del suddetto nel sito ufficiale dell'ECCH.

I membri del centro potranno costituire laboratori di ricerca (disciplinari e interdisciplinari) su specifici temi e ogni laboratorio sarà coordinato da un membro del Centro e potrà avvalersi di membri di altre unità e anche di esperti esterni allo stesso centro.

Art. 4 Sedi delle unità del Centro

Le singole Unità del Centro si impegnano a indicare uno spazio quale sede della stessa Unità; tale spazio deve essere indicato entro tre mesi dalla definizione del presente Regolamento, con email o lettera inviata al Consiglio del Centro. Anche le Unità in Accordo o Convenzione, dovranno indicare una Sede per le loro attività, comunicandola entro tre mesi dall'accettazione dell'accordo o convenzione, al consiglio del Centro.

Art. 5 Accordi e Convenzioni

Il centro, per lo svolgimento dei suoi compiti, può stabilire, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici e privati, italiani e stranieri che siano interessati alle finalità di cui all'art. 3 dell'AC.

Il Centro può presentare richiesta di convenzione a specifici enti pubblici e privati, di non necessariamente di natura universitaria, italiani e stranieri. In tale caso l'ECCH chiederà (vedi Modello B, allegato al Regolamento):

- a) nome dell'unità per la quale si propone accordo o convenzione con il Centro;
- b) elenco dei membri della stessa unità che si intende mettere in accordo o convenzione (minimo due);
- c) il nome del coordinatore della stessa unità in accordo o convenzione con l'ECCH;
- d) un accordo di collaborazione (nazionale/internazionale) con l'Università degli studi di Perugia, ovvero con il solo Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della formazione dell'Università degli studi di Perugia, sede legale del Centro.

Possono entrare a far parte del centro altre università, singoli enti pubblici e privati, italiani e stranieri, dietro

formale richiesta da inoltrare al Direttore del Centro; tali richieste devono essere approvate dal Consiglio. L'ente interessato deve presentare al Consiglio del Centro formale richiesta di accordo o convenzione con lo stesso, indicando, in una domanda in carta semplice:

- a) nome dell'unità per la quale si chiede accordo o convenzione con il Centro;
- b) elenco dei membri della stessa unità che si intende mettere in accordo (minimo due);
- c) il nome del coordinatore della stessa unità in accordo o convenzione con l'ECCH;
- d) un accordo di collaborazione (nazionale/internazionale) con l'Università degli studi di Perugia, ovvero con il solo Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della formazione dell'Università degli studi di Perugia, sede legale del Centro.

Le unità così costituite in Accordo o Convenzione con il Centro, possono (vedi Modello B allegato al Regolamento):

- a) promuovere ovvero condurre studi, attività di ricerca, iniziative (convegni, raccolte dati e affini), e pubblicazioni, su tematiche di cui all'art. 3 dell'AC, di interesse del Centro; le proposte dovranno essere presentate al Consiglio del Centro che autorizza l'unità a condurre il lavoro a nome dell'ECCH;
- b) proporre "Laboratori di ricerca" (che coinvolgano anche più unità o realtà in accordo o convenzionate con il Centro) o Gruppi di Ricerca (che coinvolgano anche più unità o realtà in accordo o convenzionate con il Centro) su temi specifici;
- c) organizzare convegni internazionali di studio, seminari, incontri di formazione per giovani ricercatori e per insegnanti, summer schools; le proposte dovranno essere presentate al Consiglio del Centro che autorizza l'unità a realizzare lo stesso laboratorio o gruppo di ricerca con l'accordo e/o per conto dell'ECCH;

Ogni unità in accordo/convenzione con il Centro ha un coordinatore; il coordinatore è indicato al momento della richiesta di accordo/convenzione e dura in carica 4 anni a partire dalla data dell'approvazione dell'accordo/convenzione da parte del Consiglio del Centro. Successivamente ogni unità in accordo/convenzione con il Centro procede alla elezione del proprio coordinatore che dura in carica per un quadriennio e non può essere rieletto per più di due volte consecutive.

Le unità costituite in accordo/convenzione con il Centro, non fanno parte del Consiglio dello stesso. Il Consiglio del Centro può decidere di invitare come uditori i coordinatori delle stesse unità che però non hanno diritto di voto.

Art. 6 Il Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico è costituito da tutti i membri delle Università aderenti che risultano dall'art. 1 dell'AC. Può essere convocato dal Direttore del centro, che presiede il comitato scientifico, o su richiesta di almeno un terzo della totalità degli afferenti al Centro. Il comitato scientifico può essere convocato anche per via telematica e la stessa riunione può avvenire anche per modalità telematica.

Il Comitato scientifico:

- a) propone al Consiglio del Centro le linee generali delle attività scientifiche del Centro, definendole a maggioranza semplice;
- b) propone al Consiglio le iniziative di coordinamento e di divulgazione scientifica, definendole a maggioranza semplice;
- c) su richiesta del Consiglio formula pareri tecnico-scientifici su progetti e ricerche.

La riunione del Comitato Scientifico è convocata e presieduta dal Direttore del Centro per email e può avere luogo anche per via telematica (corrispondenza e-mail e/o modalità Skype).

Il consiglio del Centro può chiedere la convocazione del comitato scientifico per parere su specifiche attività o questioni relative la vita del Centro.

Il Direttore del Centro indica un segretario per la redazione del Verbale della riunione. Lo stesso Verbale verrà conservato nella sede del Centro e inviato per email ai Coordinatori delle Unità del Centro e ai Coordinatori delle Unità in accordo o convenzione con lo stesso perché lo rendano disponibile nelle sedi delle stesse unità ai membri del Centro.

Art. 7 Il Consiglio del centro

Il Consiglio è inizialmente costituito da: Ester Bianchi (responsabile di Unità, che ne è la direttrice), Liu Zhuang (responsabile di Unità) e Massimiliano Minelli (responsabile del CLIPRA). L'iniziale costituzione del Consiglio del centro rimane in carica 4 anni, redige il primo Regolamento del centro e ha le funzioni sotto indicate.

Dopo i primi 4 anni il Consiglio sarà composto dai coordinatori delle singole Unità e da un terzo membro eletto all'interno del Comitato Scientifico.

Il Consiglio rimane in carica quattro anni e viene convocato dal Direttore almeno una volta l'anno anche per via telematica.

Le funzioni del Consiglio del Centro ECCH sono:

a) Eleggere il Direttore.

Il Direttore è eletto dal Consiglio a maggioranza semplice dei componenti il consiglio del Centro (la votazione potrà essere effettuata anche con modalità telematica); il direttore dura in carica quattro anni e non può essere eletto per più di due volte consecutive. Essendo l'Università degli studi di Perugia, la sede legale del Centro, lo stesso Direttore del Centro, per motivi amministrativi, viene indicato tra i Professori dell'unità di Perugia in servizio presso la stessa Università degli Studi di Perugia.

b) Emanare il Regolamento del Centro.

Il consiglio è tenuto a emanare un Regolamento del Centro nel rispetto di quanto indicato nell'AC. Lo stesso Regolamento emanato disciplina le attività dell'ECCH e resta in vigore nella forma stabilita. Modifiche al Regolamento del Centro sono possibili, previa richiesta, avanzata anche da un singolo membro del Consiglio del Centro, e conseguente approvazione della maggioranza dei componenti del Consiglio del Centro.

c) Coadiuvare il Direttore nell'attuazione delle linee di attività del Centro.

d) Approvare, per quanto di propria competenza, il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo.

Qualora fossero a disposizione del Centro risorse economiche da gestire, come da art. 2 dell'AC, il Consiglio del Centro provvede alla gestione delle stesse attraverso la Segreteria amministrativa della Sede Amministrativa del Centro (Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell'Università degli studi di Perugia).

e) Deliberare, con maggioranza qualificata di due terzi dei componenti, modifiche di statuto e proporre per l'approvazione ai competenti organi delle Università convenzionate.

f) Deliberare sulle afferenze – di cui al precedente art. 4 – e sulle decadenze in base al Regolamento di funzionamento del Centro dei singoli membri.

Come da art. 3 del presente Regolamento, il Consiglio del Centro può deliberare in merito alle richieste di afferenza di nuovi membri alle singole unità del Centro. Tali richieste devono essere approvate dal Consiglio del Centro (a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto).

Circa la decadenza dei membri delle singole unità, perché inattivi o non in linea con le finalità del Centro, può deliberare il Consiglio del Centro (a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto). Successivamente alla delibera su afferenze o decadenze, il Consiglio del Centro provvede ad aggiornare l'elenco dei membri delle singole unità, conservando l'elenco aggiornato nell'archivio (e/o rendendo noto nel sito internet del Centro qualora attivo).

g) Deliberare sulle afferenze – su cui al successivo art. 8 – di ulteriori Atenei che intendono consorzarsi al Centro.

Il Consiglio del Centro a maggioranza semplice dei presenti, delibera su accordi e convenzioni.

h) Deliberare in merito alle eventuali proposte del Comitato scientifico.

Il Consiglio del Centro a maggioranza semplice dei presenti, delibera sulle proposte del comitato scientifico.

i) Proporre e approvare le attività scientifiche del Centro.

Il Consiglio del Centro a maggioranza semplice dei presenti, delibera sulle attività scientifiche del Centro, ivi compresa l'attivazione di laboratori e gruppi di ricerca su temi specifici.

l) Svolgere azione di controllo sulle iniziative e sulle pubblicazioni del Centro.

Il consiglio del Centro può esprimere parere sulle iniziative e pubblicazioni del Centro controllando la corrispondenza alle finalità dello stesso.

Art. 8 Attivazione di Laboratori e Gruppi di Ricerca

Ogni singolo membro del Centro può proporre l'attivazione di Laboratori e Gruppi di Ricerca su tematiche rispondenti agli scopi dell'ECCH (cf. artt. 1 e 3 dell'AC).

Un Laboratorio rappresenta il luogo di ricerca e condivisione che ha uno spazio quale sede principale di attività. Al momento della richiesta di attivazione dovrà essere indicato, ovvero richiesto successivamente dal Consiglio del Centro qualora non indicato, lo stesso spazio in cui ha luogo l'attività. Il Laboratorio parte da una Unità del Centro o da singoli membri di Unità di ricerca dell'ECCH e può coinvolgere più unità. L'unità può essere coadiuvata da altro personale strutturato dell'Ateneo, ovvero da personale non strutturato qualora esista un accordo/convenzione tra l'ente/struttura esterna di provenienza e ECCH.

Per ottimizzare l'attività di ricerca del maggior numero possibile di Docenti, è possibile che, per ridotte disponibilità di spazi, due o più Laboratori proposti dalla stessa unità insistano su uno stesso spazio.

Ogni Laboratorio è identificato da un nome che rende immediatamente evidenti le finalità dello stesso. Come previsto dall'ECCH è favorita la creazione di Laboratori di Ricerca interdisciplinari.

Poiché questo tipo di Laboratorio può essere assimilato ad attività di ufficio, risponderà alle norme della sede in cui ha luogo il Laboratorio proposto.

Ogni Laboratorio ha un singolo Responsabile/Coordinatore, al quale spetta la rendicontazione dell'attività prodotta al Consiglio del Centro nei tempi indicati dallo stesso. La relazione deve essere prodotta in carta semplice indicando i principali risultati ottenuti e inviata una volta all'anno al Consiglio del Centro che ne conserva copia.

Nella proposta di attivazione dovranno essere indicati (cf. Modello C):

- il nome del membro o dell'Unità del Centro proponente l'attivazione del Laboratorio;
- il nome del Laboratorio di cui si richiede l'attivazione (dal quale si evinca chiaramente la finalità dello stesso);
- una breve descrizione degli obiettivi;
- il nome del coordinatore del Responsabile/Coordinatore dello stesso laboratorio;

Al momento dell'attivazione il Responsabile/Coordinatore indicherà anche i nomi dei membri dello stesso, che possono appartenere a diverse unità dell'ECCH, ma anche alle altre unità del Centro o in accordo/convenzione con il Centro. Potranno essere membri dei laboratori di ricerca, sebbene non coordinatori, anche membri esterni all'ECCH: professori, esperti in specifici ambiti.

L'elenco è passibile di aggiornamento successivo tramite invio dell'elenco dei membri aggiuntivi al Consiglio del Centro per eventuale accettazione. Il Responsabile/coordinatore del laboratorio raccoglie le lettere di adesione allo stesso laboratorio (Modello D), dopo avere indicato ai possibili interessati il nome e gli obiettivi del centro, prima di redigere l'elenco di cui sopra.

Ogni laboratorio di ricerca dell'ECCH, una volta approvato, ha durata illimitata e può essere chiuso dal coordinatore del laboratorio stesso ovvero dal consiglio del Centro qualora le attività non siano coerenti con le finalità dell'ECCH o per gravi motivi.

Art. 9 Il Direttore

Il Direttore è eletto dal Consiglio a maggioranza semplice dei componenti presenti alla votazione (che potrà essere effettuata anche con modalità telematica): dura in carica quattro anni e non può essere eletto per più di due volte consecutive. Rappresenta il Centro e ne promuove e coordina le attività; in particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio;
- b) convoca e presiede il Comitato scientifico e ne promuove le attività;
- c) sottopone al Consiglio – per l'esame e l'approvazione – quanto di competenza di tale Organo;
- d) al termine di ogni anno presenta al Consiglio una relazione sull'attività del Centro;

In caso di impedimento o di assenza, il direttore può delegare le sue funzioni a un altro membro del Consiglio, per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 10 Durata e pubblicità

Il presente Regolamento ha durata illimitata e può essere modificato come da art. 7 comma b dello stesso. Il Regolamento interno dell'ECCH è quindi inviato ai coordinatori delle Unità del Centro (e di quelle in accordo/convenzione), perché lo conservino nelle sedi delle singole unità e lo mettano a disposizione dei membri delle stesse.

Lo stesso Regolamento e l'AC possono essere resi noti nel sito del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione o in altro sito appositamente proposto dal Consiglio del Centro.

Data di Approvazione

2 Maggio 2018